

T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., (ud. 03-04-2014) 05-05-2014, n. 210

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 602 del 2012, proposto da:

D.C.C., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, via Lo Feudo 1;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;

per l'annullamento

del decreto del 21 settembre 2012, notificato il 12 ottobre 2012, con cui il Direttore della 7 Divisione della Direzione Generale per il Personale del Ministero della Difesa ha rigettato la richiesta di rimborso delle spese legali prodotta dal ricorrente; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi i pareri n. 11310 del 30.03.2012 e n. 113110 del 18.09.2012 con i quali l'Avvocatura Generale dello Stato ha espresso parere negativo sulla richiesta di rimborso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 il dott. Massimiliano Ballorini e uditi per le parti l'avv. Giovanni Carlo Parente per il ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Brunella Borgoni per il Ministero resistente;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il ricorrente impugna il provvedimento del 21 settembre 2012, con il quale il Ministero della Difesa, previo parere dell'Avvocatura dello Stato, ha rigettato la sua richiesta di rimborso delle spese legali, ex articolo 18 del D.L. n. 67 del 1997, sostenute nell'ambito del procedimento penale istaurato nei suoi confronti a seguito di una segnalazione alla Procura Militare da parte del suo comandante, perché egli avrebbe falsamente indicato la propria presenza in servizio nei giorni di Natale e Santo Stefano 2004, 1 maggio 2005 e Pasqua e Lunedì dell'Angelo 2006 (cd. superfestivi che danno diritto a particolari indennità di presenza).

Benché l'istaurato procedimento penale si sia concluso con una sentenza di piena assoluzione ("perché il fatto non sussiste") da parte del GUP del Tribunale Militare di Roma, e nonostante i suoi superiori abbiano ritenuto che i medesimi fatti non motivassero neanche l'inizio di un autonomo procedimento disciplinare, ad avviso dell'Amministrazione non competerebbe al ricorrente il rimborso delle spese legali, non essendo l'imputazione connessa con l'assolvimento di obblighi istituzionali; si evince poi dagli atti che l'Amministrazione ha tenuto conto di quella che ha considerato una scarsa scrupolosità nella tenuta dei documenti di presenza.

All'udienza del 3 aprile 2014 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'articolo 18 del D.L. n. 67 del 1997, "Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato".

Nell'odierno giudizio si controverte in ordine alla connessione o meno dell'imputazione con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di compiti istituzionali.

Come noto, la ratio della disposizione è quella di tenere indenne il dipendente pubblico dai danni dal medesimo subiti a cagione dell'espletamento dei propri compiti, richiamandosi a tal fine anche una certa analogia con le norme stabilite dal codice civile per regolare il rapporto di mandato; e quindi con l'unico limite che non sussista, in atto, alcun conflitto di interesse tra le posizioni processuali delle parti (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 6113 del 2009).

Nel caso in esame, i fatti imputati al dipendente sono stati commessi nell'esecuzione del servizio (il medesimo ha dimostrato nel giudizio penale che, invece di usufruire dei riposi programmati, si è dedicato ad altra attività istituzionale); né si è configurata una situazione di conflitto di interesse tra la posizione processuale del medesimo e quella dell'Amministrazione, essendosi il giudizio concluso con un'assoluzione piena e non essendo neanche stato istaurato alcun procedimento disciplinare a suo carico.

Ai fini della necessaria riconducibilità al servizio, il Collegio condivide quell'orientamento secondo cui occorre verificare che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1190 del 2013).

Ciò premesso, nel caso di specie, è evidente che sia la tenuta dei registri sia l'*aliud factum* (le attività compiute in vece della fruizione del riposo) sono direttamente riconducibili al servizio.

Del resto, non appare contestato che il dipendente sia stato assolto in modo pieno in sede penale.

A fronte di ciò, la norma non consente il rifiuto del rimborso sulla base di una generica rimproverabilità della condotta del dipendente medesimo, peraltro non affatto contestata neanche in sede disciplinare.

Le spese, parzialmente compensate in ragione dei motivi di accoglimento, seguono per la restante parte il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di Euro 2500,00 a titolo di spese processuali, oltre iva, cpa, accessori e contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente

Alberto Tramaglino, Consigliere

Massimiliano Ballorini, Consigliere, Estensore